

SERVIZIO SPERIMENTALE DI GESTIONE E CONTROLLO  
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER ANNI UNO .  
CIG 867643657D

Repertorio 10696

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di febbraio, alle ore 11:15, in Milazzo (Me), nel Palazzo Municipale sito in Via Crispi n. 1., innanzi a me Dott.ssa Andreina Mazzù, Segretario generale del Comune di Milazzo, autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D.Lgs 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, previo consenso, espressamente rinunciato, sono comparsi i Signori:

*da una parte:*

1. Dott. Domenico Lombardo, nato a Castoreale il 03.01.1971, residente in Via , C.F.: LMBDNC71A03C347T, Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Attività produttive, domiciliato per la qualifica presso il Palazzo Municipale, sito a Milazzo in via Francesco Crispi n. 1, il quale interviene in questo atto, nel nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Milazzo (Me), Codice Fiscale e Partita IVA 00226540839, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

*dall'altra parte:*

2. Signor Maglione Francesco, nato a Acerra (NA) il 25.07.1984, residente a , in via , il quale interviene in questo atto, giusto mandato speciale di rappresentanza Rep. n. 59317 Racc. n. 27416 del 18/01/2022, registrato a Napoli DP I il 20/01/2022 al n. 1931 serie 1T, in qualità di mandatario



del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, TC ITALIA SERVIZI SRL - ITALSERVICE SRLS, costituito con il medesimo atto Rep. n. 59317 Racc. n. 27416 del 18/01/2022, registrato a Napoli DP I il 20/01/2022 al n. 1931 serie 1T, che viene allegato al presente Atto sotto la lettera "e".

Il RTI anzidetto ha sede legale a Napoli, in Via Toledo n. 156, ed è costituito dalla Impresa TC ITALIA SERVIZI SRL - Mandataria - con sede legale in Napoli, Via Toledo 156, partita Iva 08051511213, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli al n. 928848, che partecipa con la percentuale del 60% e ITALSERVICE SRLS - Mandante - con sede legale in REGGIO CALABRIA, via Statale 18, partita Iva 02338560978 Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Calabria REA - 202510 dal 25.05.2017, che partecipa con la percentuale del 40%.

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese come sopra costituito, nel prosieguo verrà chiamato per brevità semplicemente "RTI".

Premesso che:

- con delibera N.35 dell'11.02.2021 la Giunta Municipale ha approvato la proposta progettuale relativa al "Servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento", redatta in data 10.02.2021 dall'Arch. Carmelo Dragà, comprendente la "Relazione Tecnica illustrativa - Piano Stralcio - Interventi previsti" corredata dalle tavole grafiche;
- con determinazione a contrarre del Dirigente del 5° Settore, n. 187 del 02.04.2021, che qui s'intende richiamata e trascritta, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per affidare in concessione il servizio sperimentale di gestione delle aree urbane di sosta a pagamento, così come delimitate, ai sensi dell'art.7 del Codice



della Strada, dalla Giunta Municipale con delibera n.55 del 31.03.2018, alla quale ha fatto seguito la delibera, n. 56 del 31.03.2018, di fissazione delle tariffe del servizio e di disciplina degli orari di servizio;

- il servizio consiste nella gestione di 987 stalli di cui n. 798 a tariffa ordinaria e n. 189 stalli a tariffa stagionale (nell'insieme bilanciate da 935 stalli di cui n. 712 per la sosta libera in centro e n. 223 per la sosta libera nella fascia costiera di ponente, regolamentata da disco orario eccetto i residenti autorizzati);
- con il provvedimento dirigenziale anzi richiamato, è stato approvato il progetto di gara comprendente perizie di stima, il capitolato speciale d'oneri, il disciplinare di gara, il bando di gara, prospetto dei ricavi presunti, costituiti dalle tariffe pagate dagli utenti del servizio, e dei presunti costi che il servizio comporta, interamente ricadenti sul Concessionario senza apporto alcuno da parte del Comune (costi del lavoro, dei parcometri, dei sensori della sosta, della segnaletica verticale ed orizzontale, delle manutenzioni, etc.). Tutti i provvedimenti dirigenziali e deliberativi richiamati sopra ed i documenti ai quali gli stessi fanno riferimento, sono nella piena conoscenza delle parti come sopra costituite e s'intendono qui, per ogni effetto, riportati e trascritti anche se materialmente non allegati.
- Che l' Importo presunto della concessione, calcolato ai sensi dell'art.167 comma 1 e comma 4 lett. B, è pari ad € 1. 231.316,75;
- Che l' importo a base d'asta è costituito dalla percentuale minima pari al 15% di quanto riscosso dal Concessionario a titolo di tariffa di sosta, abbonamenti etc., da corrispondere all'Amministrazione Comunale Concedente soggetta, a rialzo.
- Che con determinazione dirigenziale n. 405 del 15.07.2021, il servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni uno è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, primo in graduatoria, T.C. Italia



9

Servizi srl - Italservice srls, mandataria TC Italia Servizi srl con sede in via Toledo n. 156 - 80133 Napoli - P.Iva 08051511213 - mandante Italservice srls con sede legale in Reggio Calabria P.Iva 02338560978 , in avvalimento con le Società Immobiliare Italia srl , con sede in Napoli Partita Iva 07557311219 e Gardianet con sede in Gravina di Catania P.Iva 04473520874, che ha offerto il rialzo percentuale del 41,25% sulla percentuale minima posta a base di gara (15%) di quanto riscosso dal Concessionario , a titolo di tariffa di sosta;

- che le richieste di comunicazione antimafia, ex art.87 del d.lgs.vo n.159/2011 e ss.mm.ii, a carico della TC Italia Servizi srl e della Italservice srls sono state avanzate tramite BDNA , in data 07.07.2021 , alle Prefetture competenti;
- Che l'anzidetta aggiudicazione è stata pronunciata ai sensi e con le comminatorie di cui all'art.88, commi 4-bis e 4-ter del Decreto Legislativo n.159/2011 , come introdotti dall'art.2 del Decreto Legislativo 13 Ottobre 2014, n.153, da riportare quali clausole con approvazione espressa nel contratto d'appalto;
- Che il Canone concessorio, in forza del rialzo offerto ( 41,25% ) è, quindi, pari al 56,25 % di quanto riscosso dal Concessionario a titolo di tariffa della sosta. Detto canone dovrà essere corrisposto trimestralmente, entro quindici giorni dalla fine del trimestre precedente ;
- Che il rischio operativo del servizio, come puntualmente precisato negli atti di gara, ricade interamente sul Concessionario, il quale, a fronte di tutti i costi che il servizio comporta, tutti inclusi e nessuno escluso, è remunerato con le tariffe pagate dagli utenti e direttamente dallo stesso incassate, qualunque il loro importo e senza responsabilità ed oneri a carico del Comune di Milazzo;
- Che è stata acquisita per la Ditta TC ITALIA SERVIZI S.R.L. (mandataria) la certificazione aggiornata prevista dall' articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 266



e successive modifiche e integrazioni, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa. La certificazione Durc on line, risulta rilasciata da INAIL in data 05/11/2021 con prot. INPS\_ 28531289, riguarda Inps ed Inail ed ha una validità fino al 05/03/2022;

- Che è stata acquisita per la Ditta ITALSERVICE SRLS (mandante) certificazione aggiornata, prevista dall' articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 266 e successive modifiche e integrazioni, da cui risulta la regolarità contributiva dell' Impresa. La certificazione Durc on line, risulta rilasciata da INAIL in data 18/01/2022 con prot. INPS\_29447061, riguarda Inps ed Inail ed ha una validità fino al 18/05/2022;

- Il RTI dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti dell'Amministrazione comunale di Milazzo, in quiescenza da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001),

- Che in data 22 Luglio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art.8 comma 1 lett. A) della Legge 11 Settembre 2020, di conversione con modificazioni del Decreto di Semplificazioni, si è proceduto alla consegna anticipata in via d'urgenza;

Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli atti richiamati che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto appresso, in unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del "Codice di Comportamento" vigente e che per essi non sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06/11/2012, n. 190.

## PARTE PRIMA

### Articolo 1 Premesse.



Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Articolo 2 Definizioni

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati, le locuzioni di seguito riportate assumono il seguente significato:

**Aree di cantiere:** Indica le zone interessate all'esecuzione del Servizio ;

**Autorizzazioni:** indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro necessario ed opportuno per la gestione del servizio, per la realizzazione dell'intervento e per la funzionalità degli stessi , qualunque sia l'autorità, l'Ente o Organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni o integrazioni della normativa applicabile;

**Canone:** indica il Canone di Concessione, non soggetto ad Iva per carenza del presupposto soggettivo, da corrispondere da parte del Concessionario al Comune , nell'importo definito dall'offerta percentuale al rialzo formulata dal Concessionario in sede di gara;

**Capitolato tecnico:** indica lo specifico elaborato contenente le prescrizioni tecniche per la gestione, per la esecuzione del servizio, per lo sviluppo della progettazione, per la realizzazione dell'intervento, che, in ipotesi di contrasto con le previsioni di altri atti della concessione, prevalgono su questi;

**Causa di ritardo:** indica quell'evento o insieme di eventi, non riconducibili alla responsabilità del Concessionario, che impedisca il rispetto dei tempi di realizzazione della gestione, della erogazione del Servizio, pur non dando luogo ad una sospensione totale della gestione né delle forniture e dei lavori di installazione, messa a norma, adeguamento ed efficientamento degli impianti ;

**Codice:** indica il d.lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;

**Concessione:** indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione, dai suoi Allegati, dai Documenti Contrattuali;



**Convenzione:** indica il presente Contratto che disciplina le obbligazioni del Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione;

**Data inizio esecuzione:** indica la data successiva alla acquisizione delle aree di cantiere e alla loro messa a disposizione del Concessionario;

**Direttore dell'esecuzione:** indica il soggetto incaricato dal Concedente per le attività professionali e di direzione della esecuzione del Servizio ;

**Documenti Contrattuali:** indica i documenti richiamati dalla Convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale;

**Documentazione di gara:** indica il Bando di gara, pubblicato ai sensi del Codice dei Contratti, per l'affidamento della Concessione dei servizi, comprensivo di tutti gli allegati ;

**Erogazione dei servizi:** indica lo svolgimento del Servizio, della Gestione e delle relative forniture di cui al Capitolato di Concessione;

**Fase di gestione:** indica il periodo di attività del Concessionario, compreso tra la data del verbale di consegna del servizio e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione;

**Gestione:** indica l'insieme delle attività di erogazione del Servizio, identificate e descritte dal Capitolato Tecnico e dalla presente Convenzione ;

**Intervento:** indica il complesso delle forniture, delle forniture con posa in opera, dei lavori, dei servizi necessari, sulla base delle previsioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, per la erogazione del Servizio e per l'attuazione della Gestione;

**Fatto del Concedente:** indica l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni, ai sensi della presente convenzione, che impedisca al Concessionario di adempiere agli obblighi assunti con la presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto agli obblighi, oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge e

T

CDR

R



della Convenzione medesima;

**Forza maggiore:** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale da rendere impossibile in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono causa di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva;

**Parti:** indica il Concedente ed il Concessionario contestualmente considerati;

**Progettazione:** la progettazione delle forniture, delle forniture con posa in opera, dei lavori e dei servizi inerenti l'intervento;

**Referente per la Concessione:** indica il soggetto nominato dal Concessionario, cui sono affidati i compiti di rappresentanza nei confronti del Concedente per l'esecuzione della presente convenzione;

**Regolamento:** indica il d.p.r. 05 Ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii, per le parti vigenti ai sensi degli articoli 216 e 217 ;

**Responsabile del Procedimento ( RUP):** indica il soggetto individuato dal Concedente al quale sono affidati i compiti di cui all'art.31 del Regolamento;

## PARTE SECONDA -II

### **Articolo 1 - Oggetto della concessione .**

Il Comune di Milazzo (Me), come sopra rappresentato e costituito, affida in concessione al RTI TC ITALIA SERVIZI SRL - Italservice srls , mandataria TC Italia Servizi srl, con sede in via Toledo n. 156 - 80133 Napoli - P.Iva 08051511213 - mandante Italservice srls, con sede legale in Reggio Calabria, P.Iva 02338560978, in avvalimento con le Società Immobiliare Italia srl, con sede in Napoli, Partita Iva



07557311219 e Gardianet srl, con sede in Gravina di Catania, P.Iva 04473520874, in prosieguo chiamata "Concessionario", che come sopra rappresentato, accetta il servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree urbane di sosta a pagamento per anni uno, identificato con CIG: 867643657D.

Nel corso della Concessione, il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere, le forniture ed i servizi indicati nel Capitolato tecnico, nella più completa osservanza del principio di trasparenza, sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

La gestione del servizio sarà svolta dal Concessionario in piena autonomia organizzativa, a completo rischio d'impresa, con l'assunzione del rischio operativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del Codice, comunque nell'ambito di quanto stabilito nella Convenzione, nei suoi Allegati e nei documenti Contrattuali.

**Articolo 2 - Corrispettivo spettante al Concessionario - canone concessorio dovuto al Comune di Milazzo.**

2.1 Il Concessionario, a fronte di tutte le attività ed i costi che il servizio comporta, \*tutti inclusi e nessuno escluso e con rischio operativo interamente sopportato senza pesi, oneri e responsabilità per il Comune di Milazzo, remunererà la propria prestazione per tutta la durata della concessione, nella percentuale del 56,25%, quale risultante dal rialzo percentuale dallo stesso offerto in sede di gara pari al 41,25% sulla percentuale minima posta a base di gara ( 15%), di quanto riscosso dal Concessionario a titolo di tariffa di sosta, abbonamenti etc;.

2.2 IL canone concessorio, come anzi determinato, dovrà essere versato con cadenza trimestrale, entro 15 ( quindici) giorni dalla fine del trimestre precedente, mediante bonifico sul conto di Tesoreria comunale. I versamenti dovranno essere effettuati con puntualità e, nel caso di ritardo di tre rate consecutive, il Comune attiverà la prescrizione di cui all'art. 11 del capitolato speciale d'oneri , escutendo la garanzia definitiva



per la parte corrispondente al credito vantato, interessi moratori compresi, ed obbligando il concessionario a ripristinare il valore iniziale della garanzia .

### **2.3 - Durata della Concessione**

La Concessione disciplinata dalla presente Convenzione ha durata di giorni 365 ( trecentosessantacinque) decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

L'efficacia della Convenzione cesserà automaticamente alla scadenza del termine stabilito al precedente punto senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.

Allo scadere dei termini contrattuali ovvero in caso di risoluzione del contratto, il Concessionario è tenuto a rimuovere, se richiesto dall'Ente Concedente, le apparecchiature di sua proprietà, ripristinando lo stato dei luoghi entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del contratto. Trascorso tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute.

### **Art.4 - Principi generali e obiettivi del servizio**

**4.1** Il Servizio ha natura di servizio di interesse pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

**4.2** Il Servizio dovrà essere gestito ed erogato dal Concessionario secondo termini,



condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nel Capitolato Speciale di Concessione.

#### **Art.5 - Dichiarazioni**

5.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dichiara che quanto risulta dalla Convenzione medesima, dai suoi allegati, dai documenti contrattuali, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi.

5.2 La Concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena ed incondizionata del presente contratto, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli atti che compongono il progetto di gara, dei provvedimenti dirigenziali e deliberativi citati in premessa, delle disposizioni recate dal codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dell'offerta economica formulata dal Concessionario, nonché delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5.3 La Concessione, oltre che dalle predette disposizioni di legge, è regolata dalla disciplina contenuta negli atti appresso elencati, dei quali il concessionario dichiara di possedere copia integrale per averli, in uno alla modulistica depositata sullo stesso sito istituzionale [www.comune.milazzo.me.it](http://www.comune.milazzo.me.it), scaricati, esaminati, condivisi ed accettati, senza eccezioni e/o riserve, prima di partecipare alla gara di che trattasi e formulare l'offerta:

- Capitolato speciale di Concessione
- Disciplinare di gara
- Piano di manutenzione
- Piano di sicurezza



- Perizie di stima dei parcometri, dei sensori di sosta, della segnaletica orizzontale e verticale,
- Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa allegato al bando di gara
- Prospetto delle penali e principali sanzioni

#### Articolo 6 - Principali obblighi del Concessionario .

6.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4 " Principi generali e obiettivi del servizio" il Concessionario ha l'obbligo di gestire il servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato di Concessione e di quanto indicato dagli allegati alla Convenzione. Il Concessionario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento o circostanza pregiudizievole che dovesse verificarsi in conseguenza dell'esecuzione del servizio nelle diverse fasi.

6.2 A tal fine il Comune e i funzionari e impiegati dallo stesso dipendenti sono fin d'ora completamente sollevati e manlevati da parte del Concessionario da qualsivoglia responsabilità salvo che per eventi e circostanze pregiudizievoli che derivano da condotte dolose o colpose dai medesimi posti in essere.

6.3 Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e ripristinarne l'erogazione nei casi di sospensione o di interruzione, nonché l'obbligo di comunicare tempestivamente sia al Comune che agli utenti casi di interruzione , sospensione o di irregolarità della prestazione del Servizio

In caso di interruzione o irregolarità della prestazione il Concessionario dovrà altresì comunicare al Comune le specifiche dell'interruzione/sospensione/irregolarità del Servizio.

6.4 Nella esecuzione della Concessione, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro nonché di rispettare le norme in materia contributiva, previdenziale e antinfortu-



nistica , nonché le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 9 Aprile 2008 n,81 e s.m.i.

#### 6.5 Il Concessionario ha altresì l'obbligo di :

- realizzare, nel rispetto dei documenti contrattuali, gli interventi previsti dalla Concessione e dal Capitolato di Concessione ;
- tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione della Convenzione;
- trasmettere al Comune, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolato tecnico, l'elenco aggiornato degli interventi dallo stesso effettuati ;
- Garantire le condizioni di erogazione del servizio contenute nel Capitolato Speciale di Concessione assicurandone l'attuazione e rispettando in ogni caso le condizioni minime per tempo previste dal Capitolato medesimo ;
- oltre a tutti gli obblighi ed incombenze a indicate nel Capitolato tecnico costituente parte integrante e sostanziale della Convenzione.

#### 6.6.Erogazione del Servizio

Il Concessionario garantisce le condizioni di erogazione del servizio assicurandone l'attuazione e rispettando in ogni caso le condizioni minime dei tempi di operatività previste dal Capitolato di Concessione.

### PARTE TERZA -III

#### Atti che regolano la Concessione

Articolo 1 I documenti che regolano le obbligazioni delle parti, oltre alla presente convenzione, ai suoi Allegati, al Capitolato di Concessione, all'Offerta Tecnica, sono il Bando e il Disciplinare di gara, nonché la progettazione dei servizi e delle forniture, elaborata ed approvata ai sensi di legge, documenti che si intendono tutti qui formalmente richiamati, anche se non materialmente allegati, a costituire parte integrante del



presente atto.

## **Articolo 2 Specifiche in ordine alla durata della Concessione**

2.1 La Concessione, come previsto dall'articolo 3, avrà complessivamente la durata di giorni 365 (anni 1) decorrenti dalla consegna del Servizio.

2.2. La consegna del servizio è stata preceduta dalla "Relazione a consuntivo dei lavori preliminari all'avvio del Servizio della sosta a pagamento " stilata in data 13 Agosto 2021 in contraddittorio, tra il Concessionario e il Direttore dell'Esecuzione, mediante redazione di apposito verbale in ordine alla sussistenza delle condizioni di operatività relative al servizio.

2.3 Restano ferme le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di legge e della presente Convenzione.

## **Art.3 PRINCIPALI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

### **3.1 Principali obbligazioni del Concessionario**

Il Concessionario si impegna :

3.1.1 Ad eseguire i lavori, le forniture e a prestare i servizi occorrenti per la realizzazione del servizio in conformità a quanto previsto dal Capitolato di Concessione;

3.1.2 ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente capoverso in conformità al Capitolato Speciale di Concessione ;

3.1.3 ad erogare il Servizio e a garantire le forniture a ciò strumentali per tutta la durata della gestione secondo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale di Concessione e ai Documenti contrattuali ;

3.1.4 ad ottenere e tenere aggiornati tutte le autorizzazioni, le certificazioni e i pareri emessi dagli Enti di competenza, necessari alla realizzazione della Ge-



stione dell'intervento nonché alla conduzione del Servizio, nel rispetto della normativa, con speciale riguardo alla normativa in materia di sicurezza;

3.1.5 ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione della gestione del servizio e all'erogazione dei servizi nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara e dai documenti contrattuali;

#### **Art. 4 Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario è responsabile:

4.1 del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti Contrattuali e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee e non ostantive a detti adempimenti

4.2 dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale e dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione e per la durata della stessa;

#### **Articolo 5 Ulteriori obbligazioni del Concessionario .**

5.1 Il Concessionario si impegna a fornire al concedente la documentazione e le informazioni richieste e a prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente

5.2 Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, ad informare il Concedente in relazione a :

- Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar



luogo a sospensione o interruzione dei servizi , delle forniture, dei lavori, rispetto a quanto previsto nel Capitolato di Concessione e delle relative cause e delle misure che il concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

- Instaurazione di procedimenti giudiziari da parte o nei confronti del Concessionario, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità, anche temporanea, del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- Contestazioni insorte circa aspetti che possano influire sull'esecuzione del servizio;
- Ogni altro evento , circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti capoversi sono effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente.

#### **Art.6 Sistemi di svolgimento dei servizi, esecuzione delle forniture e realizzazione dei lavori**

6.1 I servizi, le forniture, i lavori, oggetto di Concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici , se ed in quanto applicabili.

6.2 Resta fermo che il Concessionario è responsabile in via esclusiva di fronte al Concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Concessione anche per quanto attiene l'attività degli operatori economici terzi di cui all'articolo 174 del Codice.

6.3 Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'intervento il Concessionario dovrà eseguire,



ove necessari, i tracciamenti e il picchettamento delle aree di intervento a proprio carico .

6.4 I servizi, le forniture e i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione approvati dal Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e igiene.

6.5 I servizi, le forniture, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria per ottenere permessi, nulla osta e autorizzazione necessari per la realizzazione dell'intervento e l'erogazione dei servizi;

6.6 L'intervento dovrà essere realizzato secondo i tempi stabiliti dal Capitolato

Tecnico;

6.7 Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo in ogni caso che i soggetti che eseguiranno lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della vigente normativa, mentre i soggetti che eseguiranno i servizi principali dovranno essere qualificati ai sensi del Codice per la tipologia e gli importi da eseguire.

6.8 L'esecutore e gli eventuali appaltatori e subappaltatori sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; rimangono, altresì, obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni



sul lavoro, nonché le normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza nei cantieri di lavoro. Ai sensi della normativa vigente il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti della disposizione sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazione agli adempimenti relativi. Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell'esecutore delle opere, dei servizi e delle forniture, degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori.

6.9 Il Concedente si riserva di sospendere l'esecuzione tramite il proprio responsabile del procedimento, qualora il Concessionario non ottemperi alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Concedente e, ove ricorra il caso, dagli Enti preposti indipendentemente e fatta salva l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di controllo sull'attività edilizia. La ripresa della esecuzione è subordinata al ripristino delle condizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni impartite.

#### **Art. 7 Responsabile della Sicurezza, Direttore dell'esecuzione**

Il Concessionario assume la responsabilità all'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

La direzione dell'esecuzione compete al Concedente che provvederà ad istituire l'ufficio di direzione dell'esecuzione composto da un Direttore dell'Esecuzione ed eventualmente dai suoi assistenti ai sensi delle disposizione del Codice.

Compete al Direttore dell'esecuzione e ai suoi assistenti, nei limiti delle rispettive competenze l'accettazione delle forniture nei cantieri.

Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente mediante il Responsabile del Procedimento coadiuvato dal Direttore



dell'Esecuzione senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate salvo nella misura in cui la sospensione o il ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente il Concessionario sarà responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione del servizio, dell'osservanza delle buone regole e della qualità dei materiali impiegati.

#### **Art. 8 Prove e verifica di conformità**

Il Concessionario, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento della data di completamento delle servizi, lavori e forniture oggetto della Concessione.

Il Concedente effettua il controllo tramite il Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 9 Penali**

Per l'applicazione delle penali si fa rinvio all'art.3 del Capitolato di Concessione .

#### **Art. 10 Rischi**

Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. vv) del Codice, assume, in relazione all'esecuzione dell'intervento e alla successiva gestione, il " rischio operativo " di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice, secondo la declinazione del medesimo definita dalla Convenzione, dagli Allegati e dalla Comunicazione di gara, dall'Offerta e dai Documenti contrattuali.

#### **Art. 11 Revoca o risoluzione per inadempimento del Concedente**

11.1 In caso di fatto del Concedente o per motivo di pubblico interesse che dia luogo a sospensione dell'esecuzione di durata superiore a 180 giorni, il Concessionario potrà risolvere la Concessione previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il Con-



tratto di Concessione -

11.2 Nei casi anzidetti trova applicazione l'art.176 comma 4 del Codice. In particolare il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) i costi effettivamente sostenuti dal medesimo, ove l'intervento non abbia ancora superato la fase della verifica di conformità;
- b) il valore dei lavori e delle forniture eseguite, ove l'intervento abbia superato la fase della verifica di conformità;
- c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- d) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ( ove l'intervento non abbia superato la fase di verifica di conformità) o del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario per il periodo residuo di gestione ( ove l'intervento abbia superato la fase di verifica di conformità )

#### **Art.12 Risoluzione per inadempimento del Concessionario**

12.1 Il Concedente potrà dare luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni qualora :

1. ingiustificata sospensione o interruzione del servizio protratta per un periodo superiore a giorni 10 ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente ;
2. rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle ap-



provate dal Comune di Milazzo;

3. impiego di personale addetto al controllo privo dei requisiti prescritti per legge;
4. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
5. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente ufficio Comunale;
6. mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
7. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, escussa in tutto o in parte, oltre il termine di giorni trenta dalla richiesta;
8. violazione da parte del personale dipendente degli obblighi di comportamento di cui all'art.22 qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
9. mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
10. mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
11. perdita da parte della Concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
12. allorché sia intervenuto nei confronti del legale rappresentante della concessionaria un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relativi



ve misura di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

**13.**inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

**14.**Il Concessionario sia incorso in violazioni dei documenti contrattuali tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza della fornitura o dell'erogazione dei servizi e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolata a decorrere dal ricevimento della intimazione scritta;

**15.**mancato versamento dei canoni di concessione per l'importo complessivo pari al 70% della cauzione definitiva .

**12.2** In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente capoverso III-8.1 il Concedente:

- a) non potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- b) non potrà dar corso alla risoluzione;
- c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei Servizi e di incasso dei ricavi;

**12.3** In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente comma III. 8-1 il Concessionario deve garantire la continuità nell'erogazione del servizio.

**12.4** Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente comma III 8-1 ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà a mezzo posta elettronica certificata la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario decorso il pe-



riodo di sospensione.

**12.5** Alla scadenza del periodo di sospensione il Concedente potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

### **Art. 13 Risoluzione per forza maggiore**

**13.1** In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione di Concessione ai sensi dell'art.1463 del codice civile.

In tal caso il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario pari a :

- I. ove l'intervento non abbia ancora superato la fase della verifica di conformità : i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario quali risultanti dalla contabilizzazione effettuata dal Direttore dell'esecuzione;
- II. ove l'intervento abbia superato la fase della verifica di conformità : il valore dei lavori e delle forniture eseguite risultante dalla contabilità effettuata dal Direttore dell'esecuzione ;

**13.2** Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione.

**13.3** Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi (*Risoluzione per inadempimento - Revoca della concessione per motivate sopravvenute ragioni d'interesse pubblico, Risoluzione per forza maggiore*) entro 60 ( sessanta) giorni dalla data della Revoca o risoluzione .

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere alle tutele previste dalla legge.

**13.4** Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazio-



ni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione.

#### **Art. 14 Garanzie**

14.1 Il Concessionario, a garanzia di tutte le obbligazioni che assume con la presente Convenzione, ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice per l'importo di € 61.566,00 mediante la polizza fidejussoria N. 28020030904 emessa in data 19.07.2021 dalla Tokio Marine HCC secondo quanto descritto dal disciplinare di gara e dalla Capitolato Speciale di Concessione valida fino alla scadenza naturale della Convenzione. Lo svincolo è comunque subordinato alla intervenuta definizione di tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

14.2 Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi indicati al comma 9.1 nel termine di 30 giorni. Il mancato reintegro di dette garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e motivo di revoca della Concessione per inadempimento del Concessionario.

14.3 Il Concessionario ha costituito la Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall'art.103, comma 7 del Codice, valida per tutta la durata della Concessione mediante la polizza fidejussoria 111817628 emessa dalla Groupama Assicurazioni in data 29.07.2021 secondo quanto descritto dal disciplinare di gara e dalla Capitolato Speciale di Concessione comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi pari ad un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

La cessazione di ciascuna delle coperture assicurative sopra elencate costituisce grave inadempienza contrattuale e può costituire motivo di revoca della Concessio-



ne per inadempimento del Concessionario.

**Art. 15 Risoluzione delle controversie e Divieto di arbitrato.**

15.1 Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo dovrà essere avanzata mediante posta elettronica certificata al Responsabile del Procedimento durante la fase di Gestione , entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.

La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30 giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimento. Entro i successivi 30 giorni il Responsabile del Procedimento previo parere o relazione del Direttore dell'esecuzione, ove ricorra il caso, dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'art.206 del Codice.

15.2 E' esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie derivanti dal presente contratto, in merito alle quali resta competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), salva diversa statuizione di legge.

**Art. 16 Clausola sociale e Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**

16.1 Il Concessionario si impegna a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la stabilità occupazionale delle unità lavorative impiegate nella precedente concessione del servizio, impegnandosi ad assumere prioritariamente, laddove disponibili, gli stessi addetti a condizione che il loro numero e la loro qualifica (ausiliari della sosta) siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Al personale impiegato dovrà essere garantito l'applicazione del CCNL di Settore corrispondendo allo stesso le retribuzioni mensili secondo la prevista tariffa oraria non-



ché ottemperare ai versamenti previsti agli Enti previdenziali assistenziali e fiscali

16.2 Il Concessionario dichiara, ancora, ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni, di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario medesimo si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, sollevando da ogni e qualsiasi onere, peso e responsabilità il Comune di Milazzo.

**Art. 17 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

**(Impresa con meno di 15 dipendenti o esonerata)**

Le Parti danno atto che il Concessionario, per l'ammissione alla gara, ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,

**Art. 18 Ulteriori obblighi e dichiarazioni del concessionario.**

Il Concessionario, sempre ai fini del presente Atto, dichiara che nei suoi confronti non è stata irrogata la misura cautelare della sanzione interdittiva prevista dall' art. 9, secondo comma, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 e successive modificazioni;

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Milazzo ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto.

Il Concessionario, inoltre, assume l'onere di comunicare al Comune di Milazzo ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016.

**Articolo 19 Certificazione antimafia**

Le Parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 88,



comma 4-bis e 4-ter del Decreto Legislativo n.159/2011, come introdotti dall'art.2 del Decreto Legislativo 13 Ottobre 2014, n.153, risultando decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia inoltrate alle Prefetture competenti.

**Art. 20- Domicilio del concessionario**

A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la Casa comunale sita in Milazzo , via Francesco Crispi n.10. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

**Art. 21 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo pec al seguente indirizzo :

Concedente :

pec protocollo generale@pec.comune.milazzo.me.it

Indirizzo Via Francesco Crispi n.10 - Milazzo

Concessionario : TC Italia Servizi srl

pec tc.italiaservizi@pec.it

indirizzo Via Toledo 156 Napoli

o ad altro diverso recapito che le parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni

**Art. 22-Tracciabilità flussi finanziari e osservanza clausole T&T**

Il Concessionario , a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e dichiara il numero di conto ed i soggetti che su di esso operano.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, comporta l'immediata risoluzione per inadempimento contrattuale.



Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Milazzo ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario, infine, in caso di cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di osservare la procedura di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario è tenuto, altresì, all'osservanza delle clausole T & T contenute nel documento del 21.12.2016 approvato da ITACA.

#### **Art. 23 - Spese contrattuali**

Sono a carico del Concessionario, ai sensi del Capitolato speciale di Concessione, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli fiscali. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che le tariffe fissate dalla Giunta Municipale con la deliberazione n.56 del 31.03.2018 sono comprensive di Iva e che detta imposta, così come scorporata dagli incassi effettuati, costituisce credito dello Stato, del cui versamento il concessionario medesimo è unicamente responsabile.

#### **Art. 24- Registrazione.**

Il presente contratto, poiché ha ad oggetto corrispettivi discendenti da tariffe comprensive di Iva, viene sottoposto a registrazione fiscale a tassa fissa.

#### **Art. 25 - Protocollo di legalità**

Le Parti danno atto che trova piena ed integrale applicazione il protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" già presentato dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara, le cui clausole, prescrizioni e condizioni devono essere puntualmente osservate.

In particolare, il Concessionario si obbliga espressamente a:



- segnalare al Comune di Milazzo qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al contratto in oggetto;

- collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, ecc.).

L'inosservanza dei predetti obblighi determina il recesso del presente contratto da parte del Comune di Milazzo.

#### **Art. 26 - Obblighi derivanti dai codici di comportamento.**

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 118/2014 e ss.mm., il Concessionario e, per esso, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertatane, da parte del Comune di Milazzo, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia di rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.



#### **Art. 27 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del codice civile ed a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il presente atto , che consta di n 31 ( trentuno) pagine a video, viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 163/06, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici.

Le Parti, dopo aver dato lettura del presente atto, lo approvano e sottoscrivono con modalità di firma digitale, di cui attestano la validità e conformità dei certificati di firma al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

#### **Art. 28 Incaricato del trattamento dati personali**

Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 101 del 10 Agosto 2018 . Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 29 Documenti allegati al contratto**

Precisando che s'intendono richiamati e trascritti, anche se materialmente non allegati, tutti gli elaborati elencati al superiore punto 5.3 ed i provvedimenti dirigenziali e deliberativi citati infra, al presente contratto si allegano :

- a) il capitolato speciale di concessione
- b) l'offerta economica



- c) Polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 28020030904 del 19/07/2021, rilasciata, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 , dalla compagnia assicuratrice Tokio Marine Europe S.A.- Agenzia di Milano;
- d) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione n. 111817628 del 26/07/2021 rilasciata ai sensi dell'art.103, comma 7 del d.lgs. n.50/2016;
- e) Atto di costituzione raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale (RTI), TC ITALIA SERVIZI SRL - ITALSERVICE SRLS, Repertorio n. 59317 Raccolta n. 27416, Registrato a Napoli il 20/01/2022



Per il concessionario : Maglione Francesco

Per il Concedente : il Dirigente Dott.Domenico Lombardo

Il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzu'

TC ITALIA SERVIZI s.r.l.  
Via Toledo n. 156  
80134 NAPOLI  
Sede Amm. Via Bellini, 10  
Casertano di Napoli (Na)  
Part. IVA 08051511213

*Handwritten signatures of Domenico Lombardo and Andreina Mazzu'.*



**COPIA CONFORME**

Repertorio n. 59317

Raccolta n. 27416

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Oggi diciotto gennaio duemilaventidue

in Acerra, nel mio studio alla Via Calzolaio n. 59

**INNANZI A ME DOTT. GIUSEPPE CIOFFI NOTAIO**

residente in Acerra e iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza l'assistenza dei testimoni per non averne fatto richiesta né le parti né io Notaio.

**SI SONO COSTITUITI**

- **"ITALSERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"**, con sede legale in Reggio Calabria, Via Statale 18 CATONA n. 168 cap 89135 iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Calabria con i seguenti dati anagrafici:

**Capitale sociale** euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) interamente versato

**Codice fiscale e partita I.V.A.** numero 02338560978 R.E.A. n. 202510

**Durata** indeterminata, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, in persona di:

- **BARILLA' GIUSEPPE**, nato a Reggio di Calabria il 20 agosto 1978, doliato per la carica presso la sede della società di cui innanzi, nella sua qualità di coamministratore a firma disgiunta e legale rappresentante della detta società, munito dei poteri di firma, a quest'atto facoltizzato dal vigente Statuto Sociale

- **"TC. ITALIA SERVIZI S.R.L."**, con sede legale in Napoli, Via Toledo n. 156 cap 80134 iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con i seguenti dati anagrafici:

**Capitale sociale** euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente versato

**Codice fiscale e partita I.V.A.** numero 08051511213 R.E.A. n. 928848

**Durata** al 31 dicembre 2060, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, in persona di:

- **MAGLIONE FRANCESCO**, nato a Acerra il 25 luglio 1984, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui innanzi, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della detta società, munito dei poteri di firma, a quest'atto facoltizzato dal vigente Statuto Sociale

**IDENTITA' PERSONALE**

Io Notaio sono certo dell'identità personale, poteri e qualifica dei costituiti, i quali convengono e stipulano quanto segue:

**PREMESSO**

- che il Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi n. 10 c.a.p. 98057 - Milazzo (ME) è Stazione Appaltante della Gara D'Appalto avente ad oggetto:

- **CONCESSIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER ANNI UNO**  
- **CIG 867643657D**

- che le società **"ITALSERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"** E **"TC. ITALIA SERVIZI S.R.L."**, come costituite e rappresentate, si sono dichiarate interessate a tale affidamento presentando offerta in nome del costituendo RTI tra la stessa **"TC. ITALIA SERVIZI S.R.L."**, (mandataria) e **"ITALSERVICE SOCIETA' A**



*Notaio Giuseppe Cioffi*

**REGISTRATO A  
NAPOLI DP I**

Il 20 gennaio 2022  
al n. 1931 serie 1T

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", (mandante), relativamente alla gara di cui innanzi;

- che è intenzione delle costituite parti, come rappresentate, di costituirsi in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE di tipo verticale, ai sensi delle vigenti leggi in materia per i suddetti lavori.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto i costituiti, nelle rispettive indicate qualità.

#### DICHIARANO

1) di costituirsi, ai soli fini dell'appalto dei lavori di cui in epigrafe, di cui il costituendo raggruppamento si è già reso aggiudicatario in **raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia precisando che capogruppo di tale raggruppamento temporaneo è l'impresa **"TC. ITALIA SERVIZI S.R.L."**,

2) di dare a titolo gratuito, mandato collettivo speciale, irrevocabile con rappresentanza ai sensi delle norme vigenti in materia, alla società **"TC. ITALIA SERVIZI S.R.L."**, e per essa al suo legale rappresentante pro-tempore in modo che possa:

a) stipulare in nome e per conto proprio nonché dell'impresa mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti contrattuali, consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti lavori;

3) I prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dall'impresa mandante e da quella mandataria.

4) Ciascuna impresa fatturerà i lavori eseguiti, riscuotendone il relativo importo.

5) Si riportano di seguito le modalità di ripartizione dei lavori, già determinate in sede di presentazione offerta sulla base dei contributi di ciascuna impresa:

- **"TC. ITALIA SERVIZI S.R.L."**: 60% (sessanta per cento)

- **"ITALSERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"**: 40% (quaranta per cento)

Il presente raggruppamento temporaneo di imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

- per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento.

Il mandato di cui all'atto che precede non determina società, né società consortile, né alcun vincolo associativo stabile e definitivo tra le imprese riunite le quali pertanto eseguiranno le singole prestazioni a loro carico come meglio sarà precisato dalla Capogruppo nei contratti a stipularsi in virtù del presente mandato con rappresentanza secondo le specifiche competenze e specializzazioni.

\* Con riferimento al trattamento dei dati personali:

- le parti, come costituite e rappresentate, danno atto di essere state preventivamente informate circa gli elementi indicati nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 come modificato dall'art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 GDPR e dell'art.13 D. Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) e pertanto prendono atto che il notaio è tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici.

I dati personali verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs.

109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti.

Il notaio rogante non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.

Le parti, come costituite e rappresentate, hanno il diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che li riguardano. Allo stesso modo possono richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione.

L'atto notarile, come ogni altro analogo documento pubblico destinato a pubblici archivi, deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati personali conferiti per l'incarico professionale non potranno essere cancellati ove siano stati riportati in registri o atti tenuti secondo la Legge Notarile (L. 89/1913 e s.m.i.), in quanto acquisiti:

- \* per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento;
- \* nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- \* ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;
- \* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per lo stesso motivo ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Pertanto, le parti, come costituite e rappresentate, espressamente consentono che i dati forniti, relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e/o comunicati a terzi;

- le stesse parti, come costituite e rappresentate, dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui all'oggetto, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, i propri dati personali.

Le parti, come costituite e rappresentate, autorizzano espressamente il rilascio di copie autentiche del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

#### **ATTO PUBBLICO**

che richiesto io Notaio ho ricevuto e del quale ho dato

#### **lettura**

alle parti che lo approvano, lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge, avendolo dichiarato conforme alla propria volontà, alle ore 14:10 (quattordici e minuti dieci)

#### **Scritto**

in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio.

Consta di fogli due per facciate sette fin qui.

Firmato

**BARILLA' GIUSEPPE**

**MAGLIONE FRANCESCO**

**Giuseppe CIOFFI Notaio Sigillo**

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Cioffi Notaio residente in Acerra, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza dall'8 settembre 2020 all'8 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmata a norma di legge.

Pertanto, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico, composta di numero 4 pagine, esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.

Acerra, otto febbraio duemilaventidue

